ATTRIBUZIONE DI UN ASSEGNO INTEGRATIVO MENSILE AI MAGISTRATI ORDINARI, AI MAGISTRATI DEL CONSIGLIO DI STATO, DELLA CORTE DEI CONTI E DELLA GIUSTIZIA MILITARE E AGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO

Art. 3

L'assegno integrativo previsto dalla presente legge e' ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di congedo straordinario e di altra posizione di stato che importi riduzione di stipendio, ed e' sospeso in tutti i casi di sospensione di questo.

Versione in vigore dal 29 agosto 1964, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attribuzione di un assegno integrativo mensile ai magistrati ordinari, ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare e agli avvocati e procuratori dello Stato
Estremi	Legge 10 agosto 1964, n. 662
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 1964

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/attribuzione-di-un-assegno-integrativo-mensile-ai-magistrati-ordinari/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it